

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** martedì 13 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** METODO STANDARD DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 26 MAGGIO 2016, MODIFICA DELLA D.G.R. 2317/2009 E DELLA D.G.R. 1238/2016

**Cod.documento** GPG/2016/2426

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2426**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2016;
- la delibera di Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1620 recante "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti", in attuazione dell' art. 130 della L.R. 21 aprile 1999, n.3;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 2317 recante "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti. Modifica all'Allegato "A": capitolo 4, allegato n. 2 e allegato n. 4";
- la legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);
- la delibera dell'Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- la delibera di Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1238 recante "Il sistema Informativo Regionale: contenuti,

frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna”;

- la delibera di Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1240 recante “Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso”;

Premesso che:

- con la richiamata delibera di Giunta n. 1620 del 31 luglio 2001 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;
- la delibera di Giunta regionale n. 2317/2009 ha aggiornato l'Allegato “A” alla D.G.R. 1620/2001 e ne ha sostituito il Capitolo 4 (“Criteri per la valutazione dei risultati e dell'efficienza delle raccolte separate dei rifiuti urbani e speciali”), l'Allegato n. 2 (“Il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti”), e l'Allegato n. 4 (“Contenuti e modalità di compilazione dell'applicativo informatico denominato O.R.So. relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani”);

Rilevato che:

- i contenuti dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2317/2009 riguardano i criteri per la valutazione dei risultati e dell'efficienza delle raccolte separate dei rifiuti urbani e speciali e rappresentano, per i Comuni della Regione Emilia-Romagna, l'attuale metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata;
- la delibera di Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1238 ha previsto che i contenuti di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2317/2009 venissero aggiornati a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo alla metodologia ed ai criteri di calcolo delle rese di raccolta differenziata;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'articolo 32, comma 1, prevede che “la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali

di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare";

Preso atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24/6/2016, sono state approvate le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- le citate linee guida forniscono, ai sensi del richiamato articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015, indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare tali metodologie sull'intero territorio nazionale e che i contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole Regioni si attengono;
- la L.R. 16/2015, all'art. 3, comma 6 prevede che entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta, con propri atti, provveda ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA);

Rilevato inoltre che l'art. 205 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 modificato dall'art. 32 comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che:

- nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di legge previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni;

- al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;
- per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;

Rilevato che ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si intende per ambito territoriale ottimale il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della legge regionale n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;

Preso atto inoltre che la legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede all'articolo 29, comma 4, che:

- le Regioni assicurino, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui allo stesso articolo 29;
- l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
  - a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;
  - b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
  - c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

- d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
- e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
- f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto»;

Valutato che le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.So. definite dalla D.G.R. 1238/2016 recante "Il sistema Informativo Regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Regione Emilia-Romagna" garantiscono il fabbisogno informativo richiesto dal suddetto articolo 29, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 per l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- il compostaggio domestico secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», può rientrare tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" consente alle Regioni di computare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 prevede che per il calcolo delle percentuali di riciclaggio, si utilizzi l metodologia numero 2 opzione b della Decisione 2011/753/UE comprensiva anche dei rifiuti avviati a compostaggio

domestico e di comunità coerentemente con quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente;

Considerato altresì che la L.R. 16/2015 all'art. 3, comma 9 e 10 prevede che la Regione promuova il compostaggio domestico e di comunità e che i Comuni incentivino il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse;

Ritenuto pertanto opportuno computare nei quantitativi dei rifiuti differenziati anche i rifiuti avviati a compostaggio domestico e di comunità nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

Considerato inoltre che:

- le "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso" approvate con DGR 1240/2016 istituiscono presso il Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente dell'Emilia-Romagna l'"Elenco regionale dei centri del riuso";
- che in tale elenco sono inseriti, previa richiesta da parte del soggetto gestore, i centri comunali del riuso nuovi o esistenti, una volta verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida approvate con DGR 1240/2016;

Ritenuto quindi superata la necessità di riportare l'informazione obbligatoria riferita ai centri comunali del riuso prevista dall'Allegato della D.G.R. 1238/2016;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015;
- modificare conseguentemente i contenuti previsti ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2317/2009 prevedendone la sostituzione con quanto indicato nell'Allegato 1 "Metodo standard della Regione

Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- modificare conseguentemente alcune delle informazioni richieste dalla D.G.R. 1238/2016 secondo le disposizioni indicate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione "Modificazioni dell'Allegato alla D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione del metodo standard di determinazione della percentuale di raccolta differenziata" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- eliminare, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 3 alla presente deliberazione, l'informazione obbligatoria riferita ai centri comunali del riuso prevista dall'Allegato della D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione delle "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso" di cui alla DGR 1240/2016 e dello specifico elenco regionale;
- assicurare la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e all'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.So. definite dall'Allegato alla D.G.R. 1238/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

#### D e l i b e r a

1. di approvare il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n.



221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015;

2. di disporre che a partire dal 1° gennaio 2017 e quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contestualmente cessino di avere efficacia le disposizioni previste ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2317/2009;
3. di disporre che a partire dal 1° gennaio 2017 e quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni indicate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione "Modificazioni dell'Allegato alla D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione del metodo standard di determinazione della percentuale di raccolta differenziata" e all'Allegato 3 "Modifiche all'Allegato della D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione delle Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso di cui alla DGR 1240/2016" che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di assicurare la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e alla vigilanza sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.So. definite dall'Allegato alla D.G.R. 1238/2016;
5. di pubblicare integralmente il testo del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

### **1. Finalità ed ambito di applicazione**

Il presente allegato fornisce gli indirizzi ed i criteri che costituiscono il metodo standard per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune della Regione Emilia-Romagna.

I principi ed i criteri di seguito indicati rappresentano la metodologia di riferimento per la verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma regionale e nazionale vigente che deve essere applicata a partire dal 1° gennaio 2017 al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti ai diversi contesti comunali. Tale metodologia è definita in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015.

I risultati delle raccolte differenziate costituiscono la base conoscitiva per la pianificazione regionale e rappresentano lo strumento per la valutazione dell'efficacia delle iniziative attivate.

Tali risultati devono pervenire alla Regione mediante la compilazione da parte dei Comuni, o per essi il gestore del servizio, dell'applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) secondo quanto definito dalla D.G.R. 1238/2016.

### **2. Quadro normativo di riferimento**

Si premette che per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p) , si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».

Il decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 2 dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dispone tuttavia che «L'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Ai fini della verifica di quanto previsto dal succitato art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si specifica che per ambito territoriale ottimale si intende il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della legge regionale n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011.

La L.R. 16/2015 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevedono relativamente alla raccolta differenziata e al recupero il raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata al 2020. Per il raggiungimento di tale obiettivo, i Comuni del territorio regionale sono raggruppati in aree omogenee cui sono associati specifici obiettivi come di seguito specificato:

- a. all'area dei capoluoghi di Provincia e della costa è associato l'obiettivo specifico del 70% di raccolta differenziata;
- b. all'area della montagna è associato l'obiettivo specifico del 65% di raccolta differenziata;
- c. all'area della pianura è associato l'obiettivo specifico del 79% di raccolta differenziata.

### **3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali.**

Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.

In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di **rifiuti raccolti in modo differenziato**, vengono considerate le seguenti frazioni:

- **vetro**;
- **carta**;
- **plastica**;
- **legno**;
- **metalli**;
- **rifiuti di imballaggio** o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti dai materiali di cui ai punti precedenti raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- **multimateriale** (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
- **ingombranti misti a recupero**: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed avviati ad impianti di trattamento di prima destinazione finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- **frazione organica**: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
- **rifiuti da raccolta selettiva**: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica (farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi, oli, solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, detersivi, batterie e accumulatori, pulizia camini domestici, filtri olio, toner ed estintori) che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;
- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
- **rifiuti di origine tessile**: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
- **rifiuti da spazzamento stradale a recupero**: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- **rifiuti inerti** di origine domestica derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore dell'immobile;
- **altre tipologie di rifiuti**: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia, con codici CER previsti dal DM come riportati nella tabella di seguito riportata "Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata". Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia

- a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali;
- **rifiuti avviati a compostaggio domestico e di comunità** secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 4 "Computo dei rifiuti da compostaggio";
  - **rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato direttamente a recupero** senza conferirli al servizio pubblico di raccolta. Tali rifiuti vengono computati soltanto previa attestazione rilasciata al produttore dei rifiuti speciali assimilati dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi. Il produttore deve inoltre avere fruito delle riduzioni tariffarie previste dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs.152/06: "Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero dei rifiuti stessi".

Nell'ammontare del **rifiuto urbano indifferenziato** prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti indifferenziati;
- rifiuti ingombranti avviati a smaltimento;
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento;
- rifiuti riportati nella tabella "Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata" destinati a recupero/riciclaggio e che invece sono avviati a smaltimento in ragione delle loro caratteristiche qualitative.

Sono da considerarsi **frazioni neutre**:

- rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 254/03;
- rifiuti cui sono attribuiti codici EER non previsti nella seguente tabella "Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata".

Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di tipo demografico.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.

#### **4. Computo dei rifiuti da compostaggio**

Ai fini di conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico i Comuni, con proprio atto, devono disciplinare tale attività e potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, una volta garantita la tracciabilità e il controllo.

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l'impiego di composte ovvero altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc).

A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica e attestazione delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti che conseguentemente non conferiscono la frazione organica al servizio di raccolta.

I requisiti minimi richiesti affinché il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico possa essere computato nella raccolta differenziata sono i seguenti:

- la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o da un regolamento specifico. Tale regolamento deve contenere il modello di istanza di autocertificazione dell'utente conforme a quanto indicato di seguito;
- nel regolamento comunale deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano il compostaggio. Solo i quantitativi di rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze che usufruiscono di tali agevolazioni possono essere computati nella produzione di raccolta differenziata;
- nel regolamento di cui sopra devono essere previsti controlli da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate;
- l'istanza di autocertificazione dell'utente che pratica il compostaggio domestico deve prevedere l'impegno

dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dell'utente di accettare verifiche/controlli che l'amministrazione comunale o i soggetti da esso delegati potranno effettuare;

- l'Amministrazione comunale è tenuta a fornire annualmente, attraverso l'applicativo O.R.So., le informazioni relative al numero dei composte utilizzati e delle relative volumetrie. Per le altre modalità di compostaggio (cumulo, buca/fossa, etc) l'Amministrazione comunale deve comunicare annualmente attraverso l'applicativo O.R.So. il solo numero di cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m<sup>3</sup>/utenza/anno.

Al fine di poter computare il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico nella raccolta differenziata le Amministrazioni comunali dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/12/2017, copia del provvedimento comunale che regola tale attività. Le Amministrazioni comunali sono altresì tenute a trasmettere alla Regione eventuali aggiornamenti dei regolamenti stessi.

Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare, è dato dal risultato della seguente formula:

$$PC = \sum V_{c_i} * ps * 2$$

dove:

- PC = peso del compostaggio (kg);
- ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m<sup>3</sup>;
- $\sum V_{c_i}$  = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m<sup>3</sup>);
- 2 = numero di svuotamenti annui.

I criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità saranno definiti in attuazione a quanto previsto dal decreto di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera qq -bis ) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

## 6. Metodo di calcolo della raccolta differenziata

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD), utilizzando i criteri sopra descritti, è pertanto, la seguente:

$$RD (\%) = \sum_i \frac{RD_i}{\sum RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

- $\sum_i RD_i$ : sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata;
- $RU_{ind}$ : rifiuti urbani indifferenziati.

Il dato di produzione totale e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è riferito esclusivamente ai codici EER riportati nella tabella seguente.

**TABELLA: “Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata”**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD<sub>i</sub>)</b>	<b>FRAZIONE ORGANICA UMIDA</b>	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	<b>CARTE E CARTONE</b>	Carta e cartone	200101
		Imballaggi in carta e cartone	150101
	<b>PLASTICA</b>	Plastica	200139
		Imballaggi in plastica	150102
	<b>LEGNO</b>	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
		Imballaggi in legno	150103
		Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
	<b>METALLO</b>	Metallo	200140
		Imballaggi metallici	150104
	<b>IMBALLAGGI COMPOSITI</b>	Imballaggi materiali compositi	150105
	<b>MULTIMATERIALE</b>	Imballaggi in materiali misti	150106
	<b>VETRO</b>	Vetro	200102
		Imballaggi in vetro	150107
	<b>TESSILE</b>	Abbigliamento	200110
		Imballaggi in materia tessile	150109
		Prodotti tessili	200111
	<b>CONTENITORI TFC</b>	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	<b>TONER</b>	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	<b>RAEE</b>	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD<sub>i</sub>)</b>	<b>RAEE</b>	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
		Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
		Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
	<b>INGOMBRANTI</b>	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	200307
	<b>OLI</b>	Oli e grassi commestibili	200125
		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
	<b>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</b>	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
	<b>SOLVENTI</b>	Solventi	200113*
	<b>ACIDI</b>	Acidi	200114*
	<b>SOSTANZE ALCALINE</b>	Sostanze alcaline	200115*
	<b>PRODOTTI FOTOCHIMICI</b>	Prodotti fotochimici	200117*
	<b>PESTICIDI</b>	Pesticidi	200119*
	<b>DETERGENTI</b>	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
<b>FARMACI</b>	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132	
	Medicinali citotossici e citostatici	200131*	

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD<sub>i</sub>)</b>	<b>BATTERIE E ACCUMULATORI</b>	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*,160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
	<b>RIFIUTI DA C&amp;D</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
	<b>ALTRI RIFIUTI</b>	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303
		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche	200141
		Terra e roccia	200202
		Altri rifiuti non biodegradabili	200203
		Filtri olio	160107*
		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico		160504*	
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori e aerosol ad uso domestico	160505		



<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU<sub>ind</sub>)</b>	<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</b>	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
		Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	200303
		Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
	<b>INGOMBRANTI</b>	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	200307

## **Integrazioni all'Allegato della D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione del metodo standard di determinazione della percentuale di raccolta differenziata**

Per effetto dell'introduzione del "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016, variano le seguenti informazioni previste dalla D.G.R. 1238/2016.

### **a2 - SEZIONE SCHEDA RIFIUTO**

Relativamente alla Raccolta differenziata Multimateriale si sostituisce il testo:

"Nel caso di Raccolta Differenziata multimateriale indicare, nei due campi previsti dell'applicativo O.R.So., i quantitativi relativi alle singole frazioni merceologiche omogenee in uscita dall'impianto di selezione e i quantitativi degli scarti. Il totale deve coincidere con il totale raccolto.

In tutti i casi in cui si raccoglie congiuntamente il barattolame in ferro e le lattine di alluminio (con o senza ulteriori altre frazioni), indicare puntualmente i quantitativi di ferro e alluminio in modo separato; non usare la voce generica "metalli"."

con

"Nel caso di Raccolta Differenziata multimateriale è obbligatorio indicare i quantitativi relativi alle singole frazioni merceologiche omogenee; il totale delle frazioni deve ovviamente coincidere con il totale raccolto.

Nel campo "note" indicare la percentuale media degli scarti nel seguente modo: scarti medi ...%.

In tutti i casi in cui si raccoglie congiuntamente il barattolame in ferro e le lattine di alluminio (con o senza ulteriori altre frazioni), indicare puntualmente i quantitativi di ferro e alluminio in modo separato (non usare quindi la voce generica "metalli")."

### **a5 - SEZIONE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Relativamente al Compostaggio Domestico in aggiunta a quanto previsto dalla DGR 1238/2016 si richiedono le seguenti informazioni:

SOTTOSEZIONE	INFORMAZIONE	COMPILAZIONE
<b>COMPOSTAGGIO DOMESTICO</b>	<b>COMPOSTER:</b> N° di composte utilizzate suddivise per volumetria delle compostiere.  <b>CUMULI/FOSSE:</b> N° di cumuli/fosse.	0

**Modifiche all'Allegato della D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione delle "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso" di cui alla D.G.R. 1240/2016.**

A seguito dell'approvazione delle suddette linee guida e della istituzione dell'elenco regionale dei centri del riuso viene eliminata la seguente informazione riportata come "obbligatoria" nella D.G.R. 1238/2016.

**a3 - SEZIONE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO**

"Note (indicare se è presente un "Centro comunale per il riuso" attiguo o in prossimità del Centro di Raccolta, usando solo e esclusivamente una delle seguenti diciture:

\_ SI Centro comunale per il riuso

oppure

\_ NO Centro comunale per il riuso)"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2426

data 13/12/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza